

DELIBERA N.8/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
"TRY LAIM CLUB TELEVISION APS E ODV", FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO LINEARE IN AMBITO LOCALE CON MARCHIO
"TRY LIME" (LCN 97), PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA
1, LETTERA R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208,
IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1, COMMA 1, LETTERA F), PUNTI
1. E 2. DELL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 05/25
PROC. N. 30/25/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 febbraio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Co.Re.Com.)*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”*;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha emesso, nei confronti dell'associazione *“Try Laim Club Television Aps e Odv”*, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale *“Try Lime”*, l'atto di contestazione n. 05/2025, adottato in data 30 settembre 2025 (prot. n. 7837/P) e notificato nella medesima data, con il quale il CO.RE.COM. ha contestato la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di obblighi di programmazione delle emittenti comunitarie, con particolare riferimento ai limiti di

affollamento pubblicitario e alle quote minime di programmi originali autoprodotti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1. e 2. dell'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS.

Dagli esiti dell'istruttoria condotta dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia risulta che il Comitato, acquisite le registrazioni dei programmi trasmessi dall'associazione Try Laim Club Television Aps e Odv con il marchio "Try Lime" nel periodo 06 – 12 luglio 2025, (Cfr. nota prot. n. 6383/P del 4 agosto 2025), ha contestato le seguenti inosservanze.

- i. Dall'analisi della programmazione trasmessa dall'emittente nella settimana attenzionata, nonché dal dettaglio analitico degli sforamenti riscontrati, che ricostruisce gli affollamenti orari per ciascuna giornata del periodo considerato, è emerso che in 38 distinte occasioni, distribuite nell'arco delle sette giornate monitorate, sono stati superati i limiti orari di affollamento pubblicitario previsti dalla vigente normativa di settore. Tali limiti, stabiliti dal legislatore per le sole emittenti comunitarie, consentono un affollamento massimo del 5% per ciascuna ora di trasmissione, pari a 3 minuti, senza possibilità di compensazione tra ore diverse.
- ii. Nel corso dell'istruttoria è stata, altresì, rilevata la presenza continuativa, in sovraimpressione, di un secondo logo "RDE" sull'intera programmazione oggetto di monitoraggio. Le verifiche presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), da ultimo consultato il 13 novembre 2025, hanno ricondotto tale denominazione alla Pro Sol Consulting S.r.l., operante in diversi ambiti del settore della comunicazione, tra cui produzione di programmi, concessione di pubblicità ed editoria elettronica. Dal ROC risulta inoltre che "RDE RADIO TV NEWS" è registrata dal 2023 presso il Tribunale di Trieste quale testata giornalistica di editoria elettronica diffusa via *web* e che la Pro Sol Consulting S.r.l. svolge attività di concessionaria di pubblicità per l'emittente "Try Lime" dal 22 agosto 2025. Alla luce di tali elementi, con nota del 3 settembre 2025 (prot. n. 7012/P), il CO.RE.COM Friuli-Venezia Giulia ha richiesto all'Associazione "Try Laim Club Television APS e ODV" chiarimenti sulla presenza del logo "RDE TV" nella programmazione, nonché l'indicazione dei programmi qualificabili come autoprodotti o coprodotti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s), TUSMAR, con eventuale produzione dei relativi contratti.

Con nota del 15 settembre 2025 (prot. n. 7302/A), l'Associazione ha risposto producendo unicamente un contratto di coproduzione con la Pro Sol Consulting S.r.l., senza specificare i singoli programmi interessati. L'accordo — sottoscritto il 2 luglio 2025 dall'Associazione e il 13 settembre 2025 dalla Società — prevede la realizzazione da parte di Pro Sol Consulting di un programma base "RDE", adattato dalle Associazioni per le minoranze germaniche, friulane e slovene, con possibile inserimento di contenuti di promozione territoriale, e ne autorizza la trasmissione fino a 24 ore al giorno nei palinsesti FSMA "Ran Germ", "Ran Fiul", "Ran Slo" e "Try Lime".

Si osserva infine che il contratto sembrerebbe produrre effetti dalla data di

sottoscrizione del secondo contraente (13 settembre 2025), dunque successivamente al periodo monitorato, in mancanza di una diversa decorrenza espressamente prevista, pur essendo disciplinate durata annuale e recesso anticipato.

A conclusione dell' istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con nota del 05/12/2025 (Cfr. prot.n. 0314543) ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa di cui all' articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 1, lettera f), punti 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Deduzioni dell' Associazione

In data 30 ottobre 2025 l'Associazione "Try Laim Club Television APS e ODV" ha trasmesso proprie memorie difensive, acquisite al protocollo n. 8812/A del 31 ottobre 2025, con le quali ha altresì richiesto una proroga di dieci giorni al fine di proporre ulteriori controdeduzioni.

Non essendo, tuttavia, pervenute nuove osservazioni o elementi difensivi, sono state acquisite agli atti le sole memorie già depositate.

In esse, l'Associazione non ha fornito alcuna spiegazione né assunto alcuna posizione in merito agli sforamenti del tetto orario di affollamento pubblicitario contestati. Quanto invece alle quote minime di autoproduzione, ha sostenuto che l'intera programmazione deve considerarsi autoprodotta, affermando che *"l'intero programma RDE TV è interamente autoprodotta"* sulla base del contratto prodotto agli atti. Secondo tale impostazione, l'*"intero programma"* coinciderebbe, infatti, con l'insieme complessivo dei contenuti trasmessi dal fornitore, in assenza di palinsesti alternativi sia nella fascia 7:00–21:00 sia al di fuori di essa, con conseguente quota di autoproduzione pari al 100% del palinsesto.

L'Associazione ha inoltre contestato la qualificazione dell'attività come un'unica trasmissione in *simulcast*, sostenendo che si tratterebbe di due trasmissioni distinte: da un lato, un palinsesto in *streaming*, autorizzato e registrato nel ROC in capo alla Pro Sol Consulting S.r.l.; dall'altro, un programma denominato "RDE TV", regolato da uno specifico contratto di coproduzione, che configurerebbe una produzione originale e autoprodotta, circostanza che sarebbe resa evidente anche dalla stringa in sovraimpressione indicante la trasmissione sul canale 97.

Quanto all'apporto originale di "Try Lime", l'Associazione lo ha ricondotto sia alla predetta indicazione in sottoimpressione, sia alle previsioni contrattuali che prevedono espressamente l'inserimento, all'interno del programma coprodotta, di adattamenti e rielaborazioni dei contenuti del programma base a cura dell'Associazione, con finalità di personalizzazione editoriale e territoriale.

Infine, con riferimento al profilo ritenuto più dirimente della contestazione — ossia se possa qualificarsi come *"autoproduzione"* o *"coproduzione"* quella derivante dalla collaborazione tra un fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito comunitario e un produttore di programmi privo sia dell'autorizzazione quale fornitore di servizi di media

audiovisivi sia di quella come emittente radiofonica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), TUSMAR, l'Associazione ha contestato integralmente l'interpretazione del CO.RE.COM., sostenendo, in particolare che nessuna disposizione normativa imporrebbe che il soggetto coinvolto nella coproduzione debba essere titolare di autorizzazione FSMA, né che la realizzazione di programmi coprodotti debba essere subordinata al possesso di tale titolo da parte di chi promuove o partecipa alla coproduzione.

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti dell'associazione "Try Laim Club Television Aps e Odv" alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1. e 2. dell'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Le controdeduzioni dell'Associazione "Try Laim Club Television APS e ODV" non si ritengono suscettibili di accoglimento.

In primo luogo, è pacifico che l'intera programmazione diffusa dall'emittente consista esclusivamente nella trasmissione dei contenuti realizzati dal produttore esterno "RDE TV", come dichiarato dalla stessa Associazione e confermato dalla costante presenza a video sia del marchio "Try Lime" sia del logo "RDE TV". La questione centrale attiene pertanto alla possibilità di qualificare tali programmi come "*programmi originali autoprodotti*" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 208/2021. Dal tenore letterale della norma emerge che la coproduzione rilevante è esclusivamente quella realizzata tra fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati, e non tra un FSMA e una società di produzione esterna. In tal senso si è già espressa l'Autorità con la delibera n. 89/24/CSP, escludendo la riconducibilità all'autoproduzione dei programmi realizzati da produttori non qualificabili come emittenti. Ne consegue che la diversa interpretazione sostenuta dall'Associazione — da cui deriverebbe una quota di autoproduzione pari al 100% — non può essere condivisa, dovendosi invece rilevare l'assenza totale di contenuti autoprodotti.

Quanto alla contestazione della qualificazione tecnica dell'attività come trasmissione in *simulcast*, si prende atto delle osservazioni dell'Associazione, pur rilevando che la questione non risulta dirimente ai fini del procedimento. L'ipotesi era stata formulata sulla base della perfetta coincidenza temporale e contenutistica tra i programmi diffusi sul digitale terrestre e quelli trasmessi in streaming da "RDE TV", con la sola differenza grafica rappresentata dalla presenza del marchio dell'emittente e di una sovraimpressione a scorrimento.

Con riferimento, infine, al preteso apporto originale di "Try Lime", dalle risultanze istruttorie non emerge alcuna effettiva attività di elaborazione o adattamento dei contenuti, né con riguardo alle minoranze linguistiche né sotto il profilo della promozione territoriale, come invece previsto contrattualmente. La programmazione si è risolta in una



mera ritrasmissione dei contenuti diffusi via web da “RDE TV”, con la sola aggiunta di un sottopancia a scorrimento recante notizie provenienti da un portale terzo “Trieste.news” e una dicitura fissa di richiamo al marchio “RDE”. Tale intervento minimale di *editing* non integra un apporto editoriale originale idoneo a qualificare i programmi come autoprodotti o coprodotti, risultando piuttosto assimilabile alla semplice apposizione di elementi grafici in sovraimpressione. Peraltro, come già chiarito da questa Autorità (Cfr.del.n. 55/21/CSP), se può ammettersi la qualificazione come autoproduzione di contenuti di terzi rielaborati *ex post* in modo originale dall'emittente, tale principio non è estensibile ai programmi realizzati sulla base di accordi di produzione stipulati ex ante con società esterne, fattispecie che ricorre esattamente nel caso in esame.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del TUSMAR, è definito “fornitore di servizi di media”: *“la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera s) del TUSMAR, sono definiti “programmi originali autoprodotti”: *“i programmi realizzati in proprio dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente o altro fornitore”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), del TUSMAR, è definito “programma”: *“una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n), del TUSMAR, è definito “palinsesto”: *“l'insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, (...) di una pluralità di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico (...)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o), del TUSMAR, è definita: “responsabilità editoriale”: *l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche (...)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera r) del TUSMAR e dell'art. 1, comma 1, lettera f), punti 1. e 2. dell'Allegato “A” alla delibera n. 353/11/CONS, è definito “fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario”: *“il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere*

programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;*

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo all'associazione Try Laim Club Television Aps e Odv la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare quale base di calcolo per l'applicazione del cumulo giuridico la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente



L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sulla base degli elementi già in possesso di questa Autorità, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla rilevata situazione economica sfavorevole dell'associazione *de qua*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.033,00 aumentata del triplo pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

All'ASSOCIAZIONE TRY LAIM CLUB TELEVISION fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRY LIME, con sede legale in Piazza Zorutti 15 - S. Giovanni al Natisone (UD) – C.F. 02304910306, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT55X0100003245BE00000000VE per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.8/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella